

STATUTO
di Fondazione Eni Enrico Mattei (FEEM)
2025

Art. 1 - Denominazione

È costituita la "Fondazione Eni - Enrico Mattei".

La Fondazione ha sede in Milano, Corso Magenta, 63, complesso immobiliare "Le Stelline".

Possono essere istituiti sedi e uffici di rappresentanza in Italia e all'estero al fine di svolgere attività accessorie e strumentali di promozione, sviluppo e incremento delle attività della Fondazione stessa.

Art. 2 - Scopi

La Fondazione non ha scopo di lucro e ha la finalità di contribuire, in via esclusiva o principale, attraverso studi, ricerche, e iniziative di formazione e informazione, all'arricchimento delle conoscenze sulle problematiche riguardanti l'economia, l'energia e l'ambiente su scala locale e globale.

In particolare, la Fondazione si propone di:

- a) approfondire le tematiche dello sviluppo sostenibile nella sua accezione ambientale, economica e sociale, in relazione al quadro di sviluppo del Paese, al contesto internazionale e alle innovazioni tecnologiche;
- b) contribuire con appropriate iniziative alla formazione di esperti nei campi di interesse statutario della Fondazione;
- c) studiare – anche attraverso confronti e dibattiti internazionali – problematiche di particolare interesse del Gruppo Eni relative ai sistemi di governo delle imprese e alla programmazione della ricerca aziendale in modo da rendere disponibili nuovi aggiornati elementi di conoscenza e di orientamento.

Tali finalità sono perseguite dalla Fondazione con adeguati metodi e strumenti di rilevazione, ricerca, formazione e informazione, con riferimento in particolare all'oggetto dell'Eni anche col proposito di meglio affermare l'impegno del Gruppo Eni nel quadro della crescita economica e civile del Paese.

Art. 3 - Attività strumentali accessorie e connesse

Per il raggiungimento dei suoi scopi la Fondazione può tra l'altro:

- a) erogare premi e borse di studio;
- b) acquistare e assumere il possesso di beni mobili e immobili, impianti, attrezzature e materiali utili o necessari per l'espletamento della propria attività e provvedere alla loro amministrazione e gestione;
- c) compiere operazioni bancarie, finanziarie, nonché richiedere sovvenzioni, contributi e mutui;
- d) costituire società, acquistare e cedere partecipazioni e interessenze in società o enti anche di natura commerciale.

Il risultato delle ricerche e degli studi effettuati dalla Fondazione è a disposizione del Gruppo Eni in via prioritaria.

Art. 4 - Patrimonio

Il patrimonio della Fondazione è costituito:

- a) dai contributi dei fondatori risultanti dall'atto costitutivo;
- b) dalle erogazioni di terzi;
- c) dai beni mobili e immobili destinati a patrimonio;
- d) dai redditi destinati, con delibera del Consiglio di Amministrazione, a incremento del patrimonio;
- e) dalle partecipazioni e interessenze possedute.

Art. 5 - Entrate

Le entrate della Fondazione sono costituite:

- a) dai redditi del patrimonio di cui all'articolo 4;
- b) dai contributi ricevuti.

Art. 6 - Organi della Fondazione

Organi della Fondazione sono:

- a) il Consiglio di Amministrazione;
- b) il Presidente;
- c) il Comitato Scientifico;
- d) il Collegio dei Revisori dei Conti.

Art. 7 - Consiglio di Amministrazione

Il Consiglio di Amministrazione è nominato dall'Eni S.p.A. ed è composto da un minimo di 5 (cinque) a un massimo di 15 (quindici) membri che durano in carica per un periodo di tre esercizi.

Il Consiglio è presieduto dal Presidente della Fondazione o in caso di sua assenza o impedimento dal Consigliere più anziano di età.

I Consiglieri possono essere rinominati e cessano quando il bilancio del terzo esercizio è stato approvato, a condizione che, a tale data, il Consiglio sia stato ricostituito.

In caso di cessazione dall'incarico, alla sostituzione del Consigliere cessato provvede l'Eni S.p.A.

Il Consigliere in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

Art. 8 - Convocazione e quorum

Il Consiglio di Amministrazione è convocato dal Presidente della Fondazione o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano di età.

Il Consiglio di Amministrazione si riunisce tutte le volte in cui il Presidente lo ritenga necessario o quando ne sia fatta richiesta scritta dalla maggioranza dei Consiglieri.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato almeno due volte l'anno, entro il mese di novembre per approvare il bilancio preventivo del successivo esercizio ed entro il mese di aprile per approvare quello consuntivo del precedente esercizio.

Il Consiglio di Amministrazione è convocato mediante avviso scritto - contenente l'indicazione del luogo, del giorno e dell'ora della riunione nonché l'elenco delle materie da trattare - da inviarsi mediante posta elettronica, ovvero con qualsiasi altro mezzo idoneo ad assicurare la prova dell'avvenuto ricevimento, almeno 7 (sette) giorni prima la data dell'adunanza.

In caso di urgenza, il termine di preavviso è ridotto a 48 (quarantotto) ore.

Lo svolgimento delle riunioni potrà essere in tutto o in parte in audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

L'adunanza del Consiglio di Amministrazione è presieduta dal Presidente o, in sua assenza, dal Consigliere più anziano. Ai fini della valida costituzione delle adunanze del Consiglio, non è necessaria la presenza del Presidente e del Segretario nello stesso luogo.

Il Consiglio di Amministrazione è regolarmente costituito con la presenza della maggioranza dei Consiglieri in carica e delibera a maggioranza dei presenti.

In caso di parità dei voti, prevale il voto del Presidente dell'adunanza.

Le delibere concernenti le modifiche dello Statuto, la trasformazione o

l'estinzione della Fondazione devono essere approvate con il voto favorevole di almeno i quattro quinti dei Consiglieri in carica.

La validità di tali delibere è condizionata all'ottenimento dell'approvazione dell'autorità governativa.

Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto dal Presidente dell'adunanza e dal Segretario.

Art. 9 - Compiti e poteri

Il Consiglio di Amministrazione ha tutti i poteri di amministrazione ordinaria e straordinaria. In particolare:

- a) nomina tra i propri componenti il Presidente della Fondazione;
- b) approva il bilancio preventivo e quello consuntivo;
- c) approva il programma annuale di attività, in aderenza agli scopi statuari, sentito il Comitato Scientifico della Fondazione;
- d) individua le azioni da svolgere per la realizzazione del programma di attività;
- e) nomina il Presidente e gli altri componenti del Comitato Scientifico, determinandone l'eventuale emolumento;
- f) nomina il Direttore della Fondazione ed eventualmente un Vice Direttore, determinandone l'eventuale emolumento;
- g) può delegare parte dei propri poteri al Presidente, al Direttore della Fondazione e, se nominato, al Vice Direttore;
- h) può chiedere pareri al Comitato Scientifico;
- i) determina l'eventuale emolumento dei Revisori.

Art. 10 - Presidente

Il Presidente della Fondazione convoca e presiede il Consiglio di Amministrazione, e ha la rappresentanza legale della Fondazione.

Nei casi di urgenza, adotta i provvedimenti di competenza del Consiglio di Amministrazione, salvo ratifica del Consiglio stesso nella riunione immediatamente successiva.

Può nominare procuratori per l'esercizio dall'attività di amministrazione eventualmente delegatagli dal Consiglio di Amministrazione.

Art. 11 - Comitato Scientifico

Il Comitato Scientifico è composto da un massimo di 12 (dodici) membri, tra cui viene eletto il Presidente, scelti fra qualificati esponenti del mondo scientifico, accademico e culturale nazionale e internazionale avendo riguardo alla loro preparazione, competenza ed esperienza.

Il Presidente e i membri del Comitato Scientifico durano in carica tre anni e sono rieleggibili.

Alle riunioni del Comitato Scientifico può partecipare il Presidente della Fondazione o il Consigliere espressamente delegato dal Presidente della Fondazione.

Nei limiti fissati dal Consiglio di Amministrazione e nell'ambito dei programmi da esso stabiliti, il Comitato Scientifico:

- a) esprime il parere preventivo non vincolante sul programma annuale di attività predisposto dal Consiglio di Amministrazione e ne garantisce l'attuazione;
- b) formula proposte relative all'attività di studio e ricerca della Fondazione;
- c) fornisce pareri sulle questioni che gli vengono sottoposte dal Consiglio di Amministrazione;
- d) può proporre al Direttore della Fondazione la nomina dei responsabili dei singoli programmi e progetti di ricerca;
- e) riscontra l'avanzamento dei lavori con possibilità di redigere relazioni

periodiche per il Consiglio di Amministrazione.

Il Comitato è convocato dal suo Presidente e delibera a maggioranza dei presenti.

Art. 12 - Direttore

Il Direttore della Fondazione:

- a) partecipa, in qualità di Segretario, alle adunanze del Consiglio di Amministrazione e del Comitato Scientifico;
- b) dà esecuzione alle delibere del Consiglio di Amministrazione;
- c) dirige e coordina le attività, gli Uffici della Fondazione ed il relativo personale;
- d) nomina, su proposta del Comitato Scientifico, i responsabili dei singoli progetti di studio e ricerca.

Il Direttore ha la rappresentanza della Fondazione, nei limiti delle deleghe conferite, ove necessario con procura, dal Consiglio.

Art. 13 - Esercizio finanziario e bilancio

L'esercizio finanziario ha inizio il 1° gennaio e termina il 31 dicembre di ciascun anno.

Non è consentita la distribuzione di utili, di avanzi di gestione, di fondi e di riserve durante la vita della Fondazione, salvo i casi dovuti per legge.

Art. 14 - Il Collegio dei Revisori

Il Collegio dei Revisori è composto da tre membri e due supplenti, nominati tra persone iscritte al registro dei revisori contabili.

I revisori sono così nominati:

- a) uno effettivo e uno supplente dall'attuale Ministro delle Imprese e del Made in Italy, che assume la carica di Presidente del Collegio dei Revisori;
- b) gli altri dall'Eni S.p.A.

I revisori durano in carica tre esercizi e sono rieleggibili.

In caso di cessazione dall'incarico, per qualsiasi motivo, di uno o più membri effettivi prima della scadenza del mandato, subentra il supplente nominato dal soggetto che aveva nominato il membro effettivo cessato dalla carica. Alla sostituzione del revisore provvederà il soggetto che lo ha nominato. Il revisore in tal modo nominato scadrà con quelli in carica al momento dell'assunzione dell'incarico.

Il Collegio dei Revisori vigila sull'osservanza della legge e dello Statuto, sul rispetto dei principi di corretta amministrazione, sul corretto perseguimento degli scopi istituzionali della Fondazione, sull'adeguatezza dell'assetto organizzativo, amministrativo e contabile della Fondazione e sul suo concreto funzionamento. Si esprime, altresì, con apposite relazioni da presentare al Consiglio di Amministrazione sul bilancio preventivo e sul bilancio consuntivo.

Lo svolgimento delle riunioni potrà essere in tutto o in parte in audio e/o videoconferenza, a condizione che tutti i partecipanti possano essere identificati e sia loro consentito di seguire la discussione e intervenire in tempo reale alla trattazione degli argomenti affrontati.

Di ciascuna riunione è redatto il verbale sottoscritto da ciascun revisore.

Art. 15 - Estinzione della Fondazione

In caso di estinzione della Fondazione il patrimonio residuo di liquidazione è devoluto a fini di pubblica utilità, ai sensi delle vigenti disposizioni di legge.

Art. 16 - Norme Applicabili

Per quanto non è disposto nel presente Statuto si rinvia alle norme del Codice Civile nonché alle altre disposizioni legislative e regolamentari vigenti in materia.

In originale firmato: